



NORMATIVA

PROVVEDIMENTO della SETTIMANA

Opzione Donna 2023: requisiti, condizioni, decorrenza

L'INPS ha fornito le istruzioni applicative relative ai cambiamenti introdotti dalla Legge di bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) in materia di **pensione anticipata**, cosiddetta **Opzione Donna**. Più nel dettaglio, si rammenta che l'articolo 1, comma 292, della citata Legge n. 197/2022 ha disposto il diritto all'applicazione del trattamento pensionistico anticipato nei confronti delle lavoratrici che entro il **31 dicembre 2022** abbiano maturato un'anzianità contributiva **pari o superiore a 35 anni** e un'età anagrafica di **almeno 60 anni**, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di 2 anni, debbano trovarsi in almeno una delle seguenti condizioni:

- **assistere**, alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno 6 mesi, il coniuge o la parte dell'unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, Legge n. 104/1992, o un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori, il coniuge o l'unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti;
- avere una **riduzione della capacità lavorativa**, accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74%;
- essere lavoratrici dipendenti o licenziate da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la **crisi d'impresa** di cui all'articolo 1, comma 852, Legge n. 296/2006.

Le condizioni sopra specificate, anche con riferimento al personale appartenente al comparto scuola o quello dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), devono sussistere alla data di presentazione della domanda di pensione e non devono essere oggetto di ulteriore verifica alla decorrenza del trattamento pensionistico.

Lavoratrici che assistono una persona con handicap

In particolare, in riferimento alle lavoratrici che prestano assistenza a una persona con handicap in situazione di gravità, il requisito dell'assistenza si considera soddisfatto in presenza di convivenza. Peraltro, ai fini dell'accertamento del requisito della convivenza, si ritiene condizione sufficiente la residenza nel medesimo stabile, allo stesso numero civico, anche se non necessariamente nello stesso appartamento (circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 18 febbraio 2010). Inoltre, i 6 mesi di assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità devono intendersi continuativi.

Per quel che riguarda lo status di persona con disabilità grave si precisa che lo stesso si acquisisce alla data dell'accertamento riportata nel verbale rilasciato ai sensi dell'articolo 4, Legge n. 104/1992, o in caso di sentenza o riconoscimento a seguito di omologa conseguente ad accertamento tecnico preventivo di cui all'articolo 445-bis Codice di procedura civile, dalla data della sentenza o dalla data del decreto di omologa, salvo che nel provvedimento non si faccia decorrere lo status di disabilità grave da una data anteriore.

Nel caso di assistenza di un parente o un affine entro il secondo grado è prevista l'ulteriore condizione che i genitori, il coniuge o l'unito civilmente della persona con handicap in



NORMATIVA

situazione di gravità non possano prestare l'assistenza in quanto abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. Infine, l'espressione "mancanti" deve essere intesa non solo come situazione di assenza naturale e giuridica (celibato/nubilato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma deve ricomprendere anche ogni altra condizione a essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall'Autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale: divorzio, separazione legale o abbandono di minori, dichiarazione di assenza o di morte presunta dello scomparso.

Lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese in crisi aziendale

In questo caso, l'INPS specifica che per le **lavoratrici dipendenti** è necessario che il tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale risulti attivo al momento della presentazione della domanda di pensione. Inoltre, per le **lavoratrici licenziate** occorre che il licenziamento sia stato intimato nel periodo compreso tra la data di apertura e di chiusura del tavolo e che le stesse non abbiano ripreso attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato successivamente al licenziamento.

Decorrenza del trattamento

Le lavoratrici dipendenti e autonome, al perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi richiesti dalla norma, conseguono la pensione:

- decorsi **12 mesi** dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;
- **18 mesi** dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle Gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.

Con riferimento alla decorrenza del trattamento pensionistico per le lavoratrici del comparto scuola e AFAM trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, Legge n. 449/1997. Pertanto, al ricorrere dei prescritti requisiti e condizioni, le stesse possono conseguire il trattamento pensionistico rispettivamente a decorrere dal 1° settembre 2023 e dal 1° novembre 2023.

Domanda di pensione anticipata

Le lavoratrici, al ricorrere dei prescritti requisiti e condizioni, devono presentare la **domanda di pensionamento** e allegare, laddove venga richiesto, la relativa documentazione. Nei casi di assistenza a **persona con handicap** in situazione di gravità, l'interessata, in sede di domanda di pensione, dovrà compilare un'autodichiarazione in cui afferma di assistere e di convivere da almeno 6 mesi con un soggetto affetto da handicap grave, tra quelli indicati dalla legge. Sarà altresì necessario riportare i dati anagrafici della persona assistita, gli estremi del verbale rilasciato ai sensi dell'articolo 4 della Legge n. 104/1992 dalla Commissione medica che ha riconosciuto l'handicap grave, nonché allegarne il relativo documento, se non in possesso dell'INPS. Qualora l'handicap grave sia stato riconosciuto con **decreto di omologa** o **sentenza**, occorre segnalare tale circostanza nel campo "note" all'interno della domanda. L'interessata dovrà quindi allegare il dispositivo del decreto di omologa o della sentenza che ha accertato l'handicap.

Il requisito della convivenza viene accertato d'ufficio, previa indicazione da parte dell'interessata degli elementi indispensabili per il reperimento dei dati inerenti alla



NORMATIVA

residenza anagrafica, ovvero l'eventuale dimora temporanea, se diversa dalla residenza abituale della richiedente o del disabile. In alternativa all'indicazione di questi elementi, l'interessata ha facoltà di produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

La lavoratrice che assiste un parente o un affine di secondo grado convivente deve dichiarare che, al momento della presentazione della domanda per accedere alla pensione in esame, i genitori, il coniuge o l'unito civilmente della persona con disabilità alla quale è riconosciuto un handicap grave, non possano prestare assistenza in quanto si trovino in una delle descritte situazioni (compimento dei 70 anni d'età, patologie invalidanti, decesso, assenza).

Infine, in caso di **patologie invalidanti** dei genitori, del coniuge o della persona unita civilmente, la richiedente dovrà allegare, in busta chiusa, indirizzata all'Unità Operativa Complessa/Unità Operativa Semplice (UOC/UOS) territorialmente competente, idonea documentazione del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o del medico di medicina generale o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico per l'opportuna valutazione medico legale

Riferimenti

INPS, circolare 6 marzo 2023, n. 25

NORMATIVA

PRASSI

Decreto immigrazione, al via le novità sui flussi e sul contrasto all'illegalità

Il Consiglio dei ministri ha varato un decreto legge che introduce disposizioni urgenti in materia di **flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri** e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare. Innanzitutto, si introduce il nuovo reato di "morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina", che prevede gravi pene fino a un massimo di 30 anni di reclusione nel caso di morte di più persone.

Viene poi eliminata la necessità di convalida del giudice di pace per l'esecuzione dei decreti di espulsione disposti a seguito di condanna.

Per quel che riguarda i **flussi di ingresso**, le quote di stranieri da ammettere in Italia per lavoro subordinato saranno definite, non più solo per un anno ma per un **triennio** (2023-2025), con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, previo parere – tra l'altro – delle Commissioni parlamentari competenti. In via preferenziale, le quote saranno assegnate ai lavoratori di Stati che promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche sui rischi per l'incolumità personale derivanti dall'inserimento in traffici migratori irregolari. Inoltre, si semplifica l'avvio del rapporto di lavoro degli stranieri con aziende italiane e si accelera la procedura di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato, anche per esigenze di **carattere stagionale**. Previsti ingressi fuori quota per stranieri che hanno superato, nel Paese di origine, i **corsi di formazione riconosciuti dall'Italia**, che saranno promossi dal Ministero del lavoro. Peraltro, viene data priorità al settore agricolo, stabilendo che i datori di lavoro che hanno fatto domanda per l'assegnazione di lavoratori agricoli e non sono risultati assegnatari abbiano la precedenza rispetto ai nuovi richiedenti. Viene, inoltre, previsto che i rinnovi del **permesso di soggiorno** rilasciato per **lavoro a tempo indeterminato**, per **lavoro autonomo** o per **ricongiungimento familiare** avranno durata massima di 3 anni, anziché 2 come oggi. Infine, si ridefinisce la protezione speciale per evitare interpretazioni che portino a un suo allargamento improprio. Con norma transitoria si prevede che la nuova disciplina operi dall'entrata in vigore del citato decreto legge.

Con l'obiettivo di proteggere il mercato nazionale dalla **criminalità agroalimentare**, il personale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, inquadrato nell'area delle elevate professionalità e nell'area funzionari, ha la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria; il restante personale inquadrato nell'area assistenti e nell'area operatori è agente di polizia giudiziaria.

Vengono introdotte norme per il commissariamento della gestione dei centri governativi per l'accoglienza o il trattenimento degli stranieri e, comunque, per farne proseguire il funzionamento. Si prevede la facoltà, in sede di individuazione, acquisizione o ampliamento dei centri di permanenza per i rimpatri (CPR), di derogare al codice dei contratti pubblici, consentendo una maggiore speditezza nello svolgimento delle procedure. L'efficacia della deroga è limitata fino al 31 dicembre 2025. Comunque, è fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.

Riferimenti

Consiglio dei ministri, comunicato 9 marzo 2023, n. 24

NORMATIVA

INAIL, algoritmo per la valutazione del rischio biologico nei laboratori "non sanitari" di analisi

Le attività svolte nei laboratori di analisi "non sanitari" rientrano tra quelle che possono comportare **rischio di esposizione ad agenti biologici** sia potenziale, sia da utilizzo deliberato. Partendo da questo presupposto, l'INAIL ha sviluppato un applicativo per la valutazione del rischio biologico nei **laboratori "non sanitari" di analisi**.

Il software consente anche di disporre di elementi utili a individuare gli interventi prioritari o migliorativi da attuare per la salute e sicurezza dei lavoratori che operano in tali contesti.

Destinatari dello strumento sono i datori di lavoro, i servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori "non sanitari" di analisi (ad esempio, laboratori di igiene ambientale) e contesti lavorativi analoghi. L'applicativo è strutturato in diverse sezioni; il valutatore inserisce i dati richiesti in base alle informazioni su ambienti, attività e procedure di lavoro aventi rilevanza ai fini dell'analisi delle fonti di pericolo biologico nello specifico contesto lavorativo.

È previsto un duplice percorso di valutazione: per **esposizione potenziale** e per **esposizione da uso deliberato** di agenti biologici. Una volta inseriti i dati, l'applicativo **calcola il livello di rischio associato** allo svolgimento della mansione lavorativa in esame.

Il software è disponibile nella sezione "Rischio biologico" dei servizi online.

Riferimenti

INAIL, comunicato 8 marzo 2023